PTOF - A.S. 2025/2026

Allegato n. 5

P.A.I.

Piano Annuale per l'Inclusione

(C. M. n. 8 del 6 marzo 2013)

PAI

Piano Annuale per l'Inclusione

(C.M. n.8 del 6 marzo 2013)

Anno scolastico 2025/26

Prof.ssa Teresa Provvidenza

Oggi la scuola tutta è chiamata a dare un contributo significativo alla cultura dell'inclusione, creando le condizioni necessarie per l'accoglienza dei ragazzi e per la buona riuscita dell'integrazione, garantendo il diritto di tutti gli studenti all'istruzione e all'educazione attraverso soluzioni organizzative rispettose di tutte le esigenze. È fondamentale ascoltare le esigenze di un tessuto sociale sempre più complesso e variegato per attivare opportune e concrete pratiche educative che tengano conto delle nuove indicazioni psico-pedagogiche e delle recenti legislazioni regionali, nazionali e comunitarie, riguardanti l'inclusione. Tutto ciò sarà possibile rimuovendo gli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione, attraverso l'attivazione di facilitatori e la rimozione di "barriere", come suggerito dal sistema ICF (International Classification of Functioning, Disabilities and Handicap) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tale sistema classifica lo stato di salute e disabilità attraverso quattro categorie (funzioni corporee; strutture corporee, partecipazione e attività, condizioni ambientali), variabili che se considerate nel loro insieme, ci danno un quadro più ricco della persona che va oltre la semplice distinzione abile /disabile e che tiene conto del fatto che ogni studente, in uno specifico momento della sua vita, può avere bisogni educativi "speciali" intesi anche nel senso delle eccellenze. Secondo l'ICF il **bisogno educativo speciale** (**BES) rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o di apprendimento, indipendentemente dall'eziologia, che necessita di educazione speciale individualizzata**. Definire e ricercare i **Bisogni Educativi Speciali** significa rendersi conto delle varie difficoltà, grandi e piccole, per sapervi rispondere in modo adeguato. La sigla **BES** sta quindi per **Bisogni Educativi Speciali** e si riferisce a particolari esigenze educative che possono avere determinati alunni anche solo per un periodo di tempo limitato. Queste esigenze possono dipendere da **«*motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta*» (Direttiva Ministeriale del 27.12.2012).**

La normativa di riferimento per i BES è la **Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012** e le successive circolari ministeriali. Tale direttiva ha lo scopo di **tutelare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali garantendo loro il diritto di accedere a un apprendimento personalizzato, come previsto dalla Legge 53/2003.** Il fine è dunque quello di permettere ai ragazzi di svolgere le attività didattiche secondo le modalità e i tempi a loro più consoni.

Successivamente la Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013, prot. n.561, avente come oggetto «*Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative*», prevede l'applicazione della normativa dedicata

ai ragazzi con DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) e anche a tutti gli alunni con BES.

BES: le categorie dei Bisogni Educativi Speciali

Quello dei **BES** rappresenta oggi un grande cappello che riassume **tre categorie principali:**

- **disabilità (tutelata dalla Legge 104/92)**
- **disturbi evolutivi specifici (tra i quali i DSA, tutelati dalla L.170/2010, e per la comune origine evolutiva anche ADHD e borderline cognitivi)**
- **svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.**

Alle tre categorie sopraindicate si aggiunge un quarto punto in cui rientrano altri disturbi non chiaramente illustrati nella normativa, che comprendono i **disturbi dell'apprendimento non specifici, disturbo delle abilità scolastiche, i disturbi dell'umore, i disturbi d'ansia, ADHD, GIFTED (alunni plus-dotati intellettivamente che possono rientrare nei Bisogni Educativi Speciali).**

Spesso si tende ad interpretare erroneamente la **categoria BES** come fosse un disturbo clinico: in realtà **non esiste alcuna diagnosi "BES"** in quanto i **Bisogni Educativi Speciali** non rappresentano di per sé un'etichetta diagnostica, poiché come abbiamo visto possono includere sia ragazzi con disturbi clinici (e dunque con una diagnosi e un preciso codice nosografico) che alunni con problemi di altra natura. Ad esempio, un alunno straniero che non ha ancora appreso la lingua italiana potrebbe rientrare nella **normativa BES** e può quindi usufruire di canali didattici diversificati anche in assenza di disturbi clinici. I **BES possono essere di natura persistente o transitoria,** in base alla problematica individuale. Nel caso di ragazzi con **Disturbi Specifici/ Aspecifici dell'Apprendimento si tratta di disturbi di natura persistente.**

Per tali studenti che non rientrano nella normativa prevista dalla Legge 104/92 e dalla Legge 170/2010 ma che presentano disturbi clinici riguardanti specifiche abilità, viene stilata da un'apposita equipe una **diagnosi funzionale**. Da non confondere i **Disturbi Specifici dell'Apprendimento** con i casi di **DSA**. Come specificato, i ragazzi con **BES** possono soffrire di disturbi legati alla comprensione del testo o della lettura (dislessia), problemi nell'uso e nell'acquisizione di regole ortografiche (disortografia), disturbo nello svolgimento dell'attività grafica (disgrafia) e delle abilità matematiche (discalculia) ed è importante sapere che **coloro che soffrono di DSA sono sempre BES**, mentre **non tutti i bambini con BES soffrono anche di DSA** perché di matrice diversa. Inoltre, mentre un **BES non richiede obbligatoriamente una diagnosi** per prendere provvedimenti, un **DSA necessita del certificato emesso dall'ASL** di riferimento: la

scuola, nel caso di DSA non ha alcuna discrezionalità nell'adozione di una didattica personalizzata poiché vi è obbligata, diversamente dai casi di BES. Un'importante differenza da sottolineare riguarda la validità nel tempo del **PDP,** che nel caso di **BES** copre un solo anno scolastico mentre negli alunni con **DSA** ha una durata pluriennale

Anche i ragazzi con svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale non hanno bisogno di certificazione né diagnosi ma **hanno ugualmente diritto all'applicazione della normativa BES, come indicato nella C.M. n. 8 del 06/03/2013.**Come stabilito dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, essa tutela gli alunni con **BES** consentendo loro di accedere a tutte le misure previste per i **DSA** come valutazioni su misura dell'alunno, utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi e l'attivazione di un **PDP**, ossia di un **Piano Didattico Personalizzato**.

Nel **PDP (Piano Didattico Personalizzato)** vengono individuati gli obiettivi specifici d'apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione, il patto di corresponsabilità educativa con la famiglia.

Per quanto riguarda alunni certificati con la **L.104/92 all'art. 6 del D.lgs. 96/2019** il percorso didattico educativo viene esplicitato attraverso la redazione di un **P.E.I** (**Piano Educativo Individualizzato)**, redatto dal **Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (GLO)** che deve illustrare le risorse necessarie per il sostegno all'alunno, nonché tutti gli strumenti, le strategie e gli interventi educativi e didattici. Inoltre , a chiarificazione dei rapporti tra i differenti documenti per l'inclusione scolastica, il citato decreto fa particolare riferimento al Progetto Individuale: Il **Piano Educativo Individualizzato** è ora definito univocamente come "facente parte del progetto individuale" **(D.lgs. 96/2019, art. 4, modifica all'art. 5 del D.lgs. 66/2017,in sostituzione della lettera b)**, confermando definitivamente lo statuto del progetto individuale come **insieme degli interventi predisposti per il progetto di vita della persona con disabilità**. Il **P.E.I. "va redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre" (D.lgs. 96/2019, art.6, c.1,)** tranne per casi particolari.

Il **PEI**:

- tiene conto della certificazione di disabilità e del profilo di funzionamento;

- individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione dell'orientamento e delle autonomie;
- esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il progetto individuale;

Gli strumenti che il piano per l'inclusione del nostro Istituto adotta sono:

- l'elaborazione di **PEI** per alunni con difficoltà **certificate (L. 104/92)**;
- l'elaborazione di **PDP** per alunni le cui difficoltà siano evidentemente **diagnosticate**, e per i quali, concordemente con la famiglia, il Consiglio di Classe reputi necessario adottare strumenti specifici; l'**adozione di un percorso personalizzato**, inoltre, consente di raggiungere obiettivi individuali per ciascuno studente in vista delle sue caratteristiche, delle potenzialità e dei limiti che produce la situazione in cui si trova. Il **PDP**, infatti, ha la specifica funzione di permettere al discente di acquisire il programma in modo ottimale godendo di un apprendimento individuale, attraverso **misure dispensative** o **compensative.** Le **misure dispensative** vengono applicate agli alunni che presentano **BES**, consentendo loro di essere **esonerati o dispensati** da quelle attività che non sono collegate al raggiungimento degli obiettivi prefissati o per quelle azioni particolarmente difficili per la loro condizione. Le **misure compensative**, invece, **sopperiscono, compensano o sostituiscono quelle funzioni inadatte e deficitarie** superando gli ostacoli che la patologia ha causato.
- interventi didattici specifici relativi all'apprendimento della lingua per alunni con cittadinanza non italiana e, solo nel caso in cui siano evidenziate problematiche di altro tipo, la formalizzazione di un **PDP specifico** per gli stessi;
- presenza dei **GLO**, **Gruppi Lavoro Operativi** per **redazione e attuazione PEI**
- presenza di un **Gruppo di lavoro per l 'inclusione** (**GLI**) che svolga funzione di raccordo di tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola.
- Elaborazione del **PAI, Piano Annuale per l 'Inclusione**.

Valorizzazione delle risorse esistenti

• Implementare l'utilizzo della LIM come strumento in grado di integrare vecchi e nuovi linguaggi: quelli della scuola e quelli della società multimediale.

• Valorizzare l'uso di software in relazione agli obiettivi didattici stabiliti per la l'interazione e la partecipazione di tutti gli alunni.

• Utilizzare i laboratori presenti nella scuola, al fine di creare un contesto di apprendimento personalizzato per trasformare, valorizzandole, anche le possibili situazioni di difficoltà

- Utilizzare nella didattica le nuove risorse tecnologiche acquisite dall' Istituto: scanner 3D, software e stampante 3D, visori individuali 3D Oculus, maxischermi con PC dedicati e tavolo interattivo Multi Touch da 70" per presentazioni multimediali interattivi
- Acquisire e distribuire risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione.

L'eterogeneità dei soggetti con **Bisogni Educativi Speciali**, e la molteplicità di risposte possibili, richiedono l'articolazione di una progettazione globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, e per le competenze specifiche che richiedono, necessitano di uno specifico aggiornamento attraverso corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi di ricaduta su tutti gli alunni.

La formulazione del PAI è volta a sostenere l'alunno, formulando percorsi specifici e mirati alle sue reali capacità, che permettano un percorso di crescita ottimale per fare scelte consapevoli e sviluppare un proprio progetto di vita futura. La continuità educativa e didattica degli alunni con **Bisogni Educativi Speciali** è garantita dal personale della scuola ed esplicitata dal Piano per l'Inclusione.

Aspetti organizzativi e gestionali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• Convoca e presiede il **GLI** e il **GLO (D. Lgs 66/2017)**

• Viene informato dal Referente per l'Inclusione rispetto agli sviluppi del caso riscontrato.

• Convoca a presiede il Consiglio di classe.

Il **GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione)**

È istituito presso l'istituzione scolastica. Si occuperà della rilevazione dei **BES** presenti nella scuola raccogliendo la documentazione degli interventi educativo-didattici definiti.

Il **GLI** è composto da:

- Dirigente scolastico
- Referente per l'inclusione
- docenti curriculari
- docenti di sostegno
- personale ATA
- da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio.

Il gruppo è nominato dal Dirigente Scolastico

Il **GLI** ha il compito di:

• supportare il collegio docenti nella realizzazione del Piano per l'inclusione;

• supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei **P.E.I.** e del **P.D.P**. Il GLI collabora con il GIT (gruppo per l'inclusione territoriale) e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

Il **REFERENTE** per **l'INCLUSIONE**

• Collabora con il Dirigente scolastico.

• Raccorda le diverse realtà (Scuola, famiglia, ASP, Associazioni ed altri Enti presenti sul territorio)

• Attua il monitoraggio di progetti

• Partecipa al GLI e GLO

• Coordina il colloquio tra scuola e famiglia

• Segue i passaggi di contatto/Informazione Scuola/ Famiglia /Servizi

• Rimane a disposizione e collabora con gli insegnanti per la definizione dei progetti educativi (**PEI, PDP**)

GLH (Gruppo di Lavoro per l'Handicap di Istituto*)*:

Presso ogni Istituzione Scolastica opera un **Gruppo di Lavoro per l'Handicap (ai sensi della Legge Quadro 104/1992, art. 12 comma 5**). Esso è costituito dal **Dirigente Scolastico** che lo presiede o da un suo delegato, dal docente **Referente per l'inclusione**, dai **docenti di sostegno**, dai **rappresentanti dei genitori**, dal **personale educativo** operante preso l'Istituto, da un referente dell'**'Unità di Valutazione Multidisciplinare della A.S.L.** (**D.P.R. 24.02.1994, art. 3**).

Il **GLH** di Istituto ha i seguenti compiti:

- definisce le linee della politica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili dell'Istituto.
- individua gli indicatori di qualità dell'integrazione scolastica per gli alunni disabili da inserire nel PTOF della Scuola.
- propone azioni volte a favorire il successo del/i processo/i di integrazione;

IL CONSIGLIO DI CLASSE

• attenziona casi di alunni/e con particolari difficoltà, informa il Dirigente e la famiglia della situazione/ problema

• ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base della eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia.

• si coordina con il referente per l'inclusione

• comunica con la famiglia ed eventuali esperti

• predispone **PDP/PEI**

• predispone attività didattiche specifiche e coerenti con quanto riportato nel **PEI**

LA FAMIGLIA

• Informa il Coordinatore di classe della situazione / problema

• Si deve attivare per produrre opportuna certificazione

• Partecipa agli incontri con la scuola, con i servizi del territorio

• Partecipa al **GLO** nella seduta finalizzata alla redazione del **PEI**

• Collabora alla realizzazione del **PDP**, attivando il proprio ruolo e la propria funzione

ASP

• Effettua l'accertamento e fa la diagnosi/ certificazione

• Redige una relazione utile alla redazione del PDP

Il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo)

La normativa in vigore (**DM 182/2020, come modificata dal DI 153/2023)** stabilisce che: Il **GLO** è composto dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe. Partecipano al GLO:

- i **genitori** dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- **figure professionali interne alla scuola**, quali lo psicopedagogista (ove esistente) ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI;
- **figure professionali esterne alla scuola**, quali l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale;
- l'**unità di valutazione multidisciplinare** dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa (ASL). Nel caso in cui l'ASL non coincida con quella di residenza dell'alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico lo stesso dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall'ASL di residenza;
- **gli studenti e le studentesse certificati** nel rispetto del principio di autodeterminazione;
- un **eventuale esperto autorizzato dal dirigente scolastico su richiesta della famiglia**, esperto che partecipa solo a titolo consultivo e non decisionale;
- **eventuali altri specialisti** che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base.

Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. **La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale. Il Dirigente scolastico, all'inizio dell'anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO.** Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono

ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Le novità del decreto n. 153 del 2023, che corregge e aggiorna il D.I. 29 dicembre 2020, n. 182, e i nuovi modelli di PEI

Tra le numerose **novità**, molte introdotte accogliendo le osservazioni del CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione), il decreto 153:

- dà possibilità di fare riferimento, nella redazione del PEI, alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale, ove predisposto, nel caso in cui non sia stato redatto il Profilo di funzionamento
- specifica che, per gli alunni con disabilità che frequentano le **scuole secondarie di secondo grado non è previsto l'esonero dall'insegnamento di una o più discipline** presenti nel piano di studi
- definisce la procedura con cui gli alunni con disabilità che seguono **percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado** possono, su richiesta delle famiglie, rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti: in caso di parere contrario del consiglio di classe, è comunque possibile accedervi previo superamento di specifiche prove integrative
- specifica che la **riduzione dell'orario scolastico** può essere fatta solo per eccezionali e documentate esigenze sanitarie su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni.

CALENDARIO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE

Settembre/ottobre

- Incontro gruppo GLH/GLI per:
- Assegnazione dei casi
- Organizzazione dell'accoglienza

- Incontro/colloquio dei docenti di sostegno con i genitori degli alunni L.104/92 nuovi iscritti per conoscere le specifiche esigenze (es. necessità ausili, supporti tecnologici, etc.) e aspettative;
- Approvazione nei Consigli degli eventuali percorsi di alternanza scuola/lavoro e progetti sul territorio, in rete.
- Presentazione al Collegio docenti del PAI (di durata triennale contenuto nel PTOF)
- Invio all'Unità Multidisciplinare procedure per l'erogazione del servizio per l'integrazione scolastica degli alunni H per l'a. s. in corso.
- Predisposizione e approvazione dei **P.E.I.** nei **GLO**

Novembre

- Programmare orientamento in entrata
- Attivazione eventuali Progetti e laboratori

Dicembre/gennaio /febbraio

- verifica in itinere del lavoro svolto nell'ambito del gruppo operativo sostegno/inclusione, evidenziando i punti di forza e le criticità, valutazione laboratori;
- avvio di attività di orientamento in entrata e in uscita
- verifica ed eventuale revisione del **PEI** dei singoli alunni

Marzo/aprile

- Verifica iscrizioni alunni **L.104/92** e alunni con certificazione **BES** in entrata
- Predisposizione dell'organico di diritto docenti specializzati

Maggio/giugno

- Riunione GLH per criteri di valutazione finale ed esami, certificazione crediti e obbligo scolastico
- Il Referente per l'inclusione comunica alla Provincia le richieste di assistenza ASACOM e di trasporto. (Incontra, eventualmente, i coordinatori delle cooperative)

- Il **GLI** esamina i dati degli alunni disabili di nuova iscrizione.
- Compilazione schede di presentazione alunni nuovi iscritti
- Segnalazione alla commissione formazione classi prime della presenza di alunni L.104/92; accordi per l'abbinamento degli alunni alle classi, previsione di ausili indispensabili per bisogni particolari.
- Acquisizione documentazione Scuola Media di provenienza
- Verifica della completezza dei suddetti documenti e invio degli stessi all' USR.

Adempimenti della scuola

L'Istituto, tramite l'attività di insegnamento dei Docenti e la collaborazione di tutte le componenti delle istituzioni scolastiche, pone attenzione ad un apprendimento degli studenti fortemente improntato al valore formativo dell'istruzione sia professionale sia tecnica. **Promuove la piena inclusione degli studenti con disabilità, favorendo lo sviluppo di una comunità accogliente, nella quale realizzare esperienze di crescita individuale e sociale.**

L'Istituto si impegna:

- a non perdere di vista il profilo culturale e sociale dello studente e a **personalizzare** gli interventi educativo-didattici;
- a adottare una progressiva mediazione metodologico-didattica al fine di **favorire** il superamento delle difficoltà nello studio;
- ad **intensificare e a valorizzare** l'interazione scuola-famiglia attraverso un dialogo costante per sostenere l'impegno dello studente;
- a **favorire** i processi di accoglienza, inserimento e integrazione degli studenti disabili nella didattica quotidiana.

Nel pieno rispetto delle leggi che regolano il diritto allo studio delle persone con bisogni educativi speciali, il nostro Istituto è in grado di organizzare le attività, in modo che il corso di studi possa offrire una efficiente e valida occasione di realizzazione personale.

Analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei **BES** presenti:	
disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)	27
minorati vista	//
minorati udito	//
Psicofisici	23
disturbi evolutivi specifici (DSA)/ Disturbi aspecifici dell'apprendimento/svantaggio socioeconomico, linguistico-culturale (BES)	48
Totali	71
% su popolazione scolastica	7,0
N° PEI redatti dai GLO	27

B. Risorse professionali specifiche	Prevalentemente utilizzate in…	
Insegnanti di sostegno	Attività individualizzate e di piccolo gruppo	Sì
	Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)	No
Assistenti alla comunicazione	Attività individualizzate	Si
	Assistenza in classe	No
Funzioni strumentali		Sì
Referenti di Istituto (Inclusione, salute, sicurezza, bullismo e cyberbullismo)		Sì
GOSP (Gruppo operativo Supporto Psicopedagogico contro la dispersione scolastica)		Si

C. Coinvolgimento docenti curricolari	Attraverso…	
Coordinatori di classe	Partecipazione a GLO	sì
	Rapporti con famiglie	sì
	Tutoraggio alunni	Sì
	Progetti didattico-educativi a tematica inclusiva	Sì
	Altro:	
Docenti con specifica formazione	Partecipazione a GLI	Sì
	Rapporti con famiglie	Sì
	Tutoraggio alunni	Sì
	Progetti didattico-educativi a tematica inclusiva	Sì
Altri docenti	Partecipazione a GLI	Sì
	Rapporti con famiglie	Sì
	Tutoraggio alunni	Sì
	Progetti didattico-educativi a tematica inclusiva	Sì

D. Coinvolgimento personale ATA	Supporto per assistenza alunni disabili	sì
E. Coinvolgimento famiglie	Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva	no
	Coinvolgimento in progetti di inclusione	no
	Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante	No

F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni deputate alla sicurezza. Rapporti con CTS/CTI	Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità	Sì
	Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili	Sì
	Procedure condivise di intervento sulla disabilità	No
	Procedure condivise di intervento su disagio e simili	No
	Progetti territoriali integrati	Sì
	Progetti integrati a livello di singola scuola	Sì
	Rapporti con CTS / CTI	Sì
G. Rapporti con privato sociale e volontariato	Progetti territoriali integrati	No
	Progetti integrati a livello di singola scuola	No
	Progetti a livello di reti di scuole	Sì
H. Formazione docenti	Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della classe	Sì
	Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente tematica inclusiva	sì
	Didattica interculturale / italiano L2	No
	Psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)	Sì
	Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo,	Sì

	ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…)				
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:	0	1	2	3	4
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo			X		
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti			X		
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;			X		
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della scuola				X	
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;		X			
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l'organizzazione delle attività educative;			X		
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;			X		
Valorizzazione delle risorse esistenti				X	
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione		X			
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l'ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.			X		
Altro:					
Altro:					
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo					
Adattato agli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici					

Obiettivi di incremento dell'inclusività proposti

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

- Valorizzazione tempo scuola.
- Attenzione alla formazione delle classi.
- Rispetto della continuità didattica.
- Progettazione personalizzata per gli alunni con BES previa autorizzazione ed accordo con la famiglia.
- Integrazione attività curricolari-extracurricolari

TERRITORIO

- Rapporti costanti e collaborativi con servizi socio-sanitari-assistenziali.

FAMIGLIA

- Corresponsabilità e condivisione di intenti.
- Necessità di collaborazione.

STRATEGIE METODOLOGICHE-DIDATTICHE

- Metodologie didattiche attive, centrate sull'ascolto, sul coinvolgimento, sulla partecipazione, sul lavoro di gruppo e sulle attività laboratoriali.
- Utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi.
- Scelte metodologiche inclusive: cooperative- learning, tutoring, peer tutoring, didattiche plurali sugli stili di apprendimento, didattica per problemi.
- Rispetto dei tempi di apprendimento.

MODALITA' DI INTERVENTO

- A classe intera.
- A piccolo gruppo.
- Individuale.
- Potenziamento.

- Recupero.
- Tutoring.
- Percorso personalizzato.
- Utilizzo inclusivo delle tecnologie.
- **PDP** (piano di studio personalizzato): i vari PDP elaborati dal Consiglio di classe, dovranno raccordarsi con una progettazione inclusiva della classe.
- Riconoscimento e valorizzazione delle differenze.
- Ogni progetto di arricchimento formativo avrà una sezione specifica di connessione con il Piano d'Inclusione d'Istituto.
- Attivazione per tutti i docenti di corsi di formazione su strategie didattiche digitali e innovative.

PROCEDURA SEGNALAZIONE CASI PARTICOLARI

In presenza di alunni problematici/fragili, i docenti coordinatori, dopo una fase di osservazione, segnalano il caso al Referente per l'inclusione, in caso di dispersione scolastica al GOSP, se è il caso al D.S. Nel caso di episodi di bullismo/cyberbullismo, al Team antibullismo della scuola.

PROCEDURA DISPERSIONE SCOLASTICA

La **Direzione generale dell'USR Sicilia** ha avviato una collaborazione**,** tramite incontri e consultazioni, con le Procure presso i Tribunali per i minorenni di Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e i 38 Osservatori di area sulla dispersione scolastica che costituiscono una realtà consolidata dell'Ufficio scolastico regionale. Strategica sarà la sinergia tra le diverse istituzioni, e la condivisione tra le stesse – sia progettuale sia di azioni –avrà l'obiettivo di rendere più efficaci e rapidi gli interventi.

Ogni scuola siciliana riceverà un documento informativo sulle modalità operative da seguire in caso di segnalazione di dispersione scolastica (scheda OTP). Un fenomeno che, secondo specifici indicatori, si distingue in evasione, abbandono o frequenza irregolare. Per ogni situazione è prevista una specifica procedura da attivare per la prevenzione, e diverse saranno le procedure da attivare, tante quante sono le situazioni da segnalare.

• **EVASIONE SCOLASTICA**: situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non entra mai nel circuito formativo e pertanto non è conosciuto dall'Istituzione scolastica;
• **ABBANDONO SCOLASTICO**: situazione del minore che dopo aver frequentato per un certo periodo la scuola, interrompe precocemente e arbitrariamente la frequenza;
• **FREQUENZA IRREGOLARE**: situazione del minore che, pur non abbandonando definitivamente la scuola, frequenta in modo saltuario compromettendo la continuità del processo formativo;

Tale modello operativo unico regolerà gli interventi da effettuare nel caso di evasione scolastica (i minorenni che non si presentano in classe), l'abbandono scolastico e la frequenza irregolare. Nel caso di un minorenne che non dovesse presentarsi in classe entro la prima settimana di ottobre scatterà da parte della scuola una segnalazione ai genitori. Se lo studente non inizierà a frequentare le lezioni verranno effettuate le comunicazioni alla Procura per i minorenni ed al Comune. Stessa procedura (ma è prevista anche una segnalazione per iscritto ai genitori) nel caso di abbandono e di frequenza irregolare. Il GOSP di Istituto, a seguito di un incontro formativo e di aggiornamento, avendo acquisito le specifiche schede di segnalazione, ogni mese effettuerà un accurato monitoraggio al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

PROCEDURA DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO

Il Consiglio di Classe e il Referente per l'inclusione valutano la situazione e la inquadrano nella relativa gravità, mettendo in pratica le modalità di intervento più opportune:

- incontrano la famiglia per avere informazioni sul vissuto scolastico dell'alunno e la richiesta di eventuale documentazione clinica
- acquisizione della documentazione o in mancanza si invita la famiglia a farne richiesta all'ASP di competenza
- Pianificano e Condividono il PDP con la famiglia e l'alunno

PROCEDURA SVANTAGGIO SOCIO-CULTURALE, DISAGIO COMPORTAMENTALE E/O RELAZIONALE

Il Consiglio di Classe valuta la situazione e la inquadra nella relativa gravità, mettendo in pratica le modalità di gestione suggerite: contattando la famiglia e cercando di concordare atteggiamenti educativi comuni. Il Consiglio di Classe prende in carico la gestione della situazione predisponendo il PDP. Se necessario,

propone interventi a sostegno della genitorialità attraverso richiesta ai servizi sociali

DIDATTICA BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per ottimizzare un insegnamento inclusivo è opportuno ricordare la distinzione tra **due diversi tipi di didattica**, che solo all'apparenza possono sembrare simili: si tratta della **didattica individualizzata e della didattica personalizzata.**

L'idea dell'**individualizzazione** indica l'adattamento dell'insegnamento alle caratteristiche individuali dei discenti, attraverso precise e concrete modalità d'insegnamento. **Tale concetto denota un ambito circoscritto di strategie didattiche**.

L'individualizzazione si riferisce alle strategie didattiche che mirano **ad assicurare a tutti gli studenti** il raggiungimento delle competenze fondamentali del curricolo, **attraverso una diversificazione dei percorsi di insegnamento.**

La personalizzazione indica invece le strategie didattiche finalizzate **a garantire ad ogni studente una propria forma di successo formativo.**

La **didattica individualizzata** mira a progettare strategie didattiche differenti in base agli studenti e alle loro esigenze, prevedendo comunque il raggiungimento di obiettivi comuni. Il traguardo relativo a certe competenze resta comune a più alunni, ma il percorso per arrivarci dipende da ognuno. La **progettazione individualizzata** si basa su **percorsi diversi per obiettivi comuni,** ed è legata all'adattamento dell'insegnamento alle caratteristiche cognitive individuali degli alunni: ai loro codici linguistici, ai loro prerequisiti di partenza, ai loro stili cognitivi, ai loro ritmi d'apprendimento. L'assimilabilità della proposta didattica ha, infatti, diverse dimensioni (il linguaggio dell'insegnamento, la sequenza dei contenuti, le loro modalità di presentazione, i tempi concessi) e soltanto se essa è realizzata in modo globale, l'apprendimento ha buone probabilità di verificarsi.

La **didattica personalizzata** lavora sia sul fronte delle strategie che sul fronte degli obiettivi in modo strettamente calibrato all'alunno. **Gli obiettivi non sono comuni**. Il docente progetta l'intero percorso di apprendimento in funzione dell'alunno, prevedendo per lui o per lei obiettivi, traguardi di competenze, risorse, strategie **solo sue**. La **progettazione personalizzata** si basa su **percorsi diversi per obiettivi diversi**. Le procedure che si possono utilizzare per concretizzare la personalizzazione dei percorsi formativi utilizzano specifici strumenti **(compensativi e dispensativi)** didattici particolarmente adeguati all'attuazione dei principi che tendono a rendere "personalizzato" il lavoro. Ed è nella misura in cui esse vengono attuate secondo questi principi che il lavoro didattico tende ad assumere una **dimensione personalizzata.** Tale didattica si pone l'obiettivo di garantire **a tutti gli alunni** il diritto all'apprendimento, valorizzando i punti di forza, per offrire a ciascuno la possibilità di

procedere in modo consapevole nella crescita culturale ed umana, rispettando gli stili individuali di apprendimento. Differenziare l'insegnamento-apprendimento significa essenzialmente organizzare in modi differenti il lavoro in classe (articolazione di tempi e spazi, raggruppamenti, definizione di nuclei tematici disciplinari…). Tali approcci che favoriscono la realizzazione di una **didattica personalizzata ed inclusiva** prevedono un'accettazione positiva di tutti gli allievi e una posizione consapevole del processo di insegnamento-apprendimento-valutazione. Anche l'uso delle TIC, e in particolare della LIM, può risultare adeguato alle esigenze degli allievi con **BES**, poiché l'ampio ricorso a risorse di tipo iconico favorisce l'apprendimento attraverso l'impiego della memoria visiva; la memoria delle immagini risulta, infatti, generalmente più persistente rispetto alla memoria stimolata dai canali uditivi. Si ricorda inoltre la possibilità di utilizzare alcune strategie di base di insegnamento-apprendimento secondo l'approccio neo-comportamentale, con varie tecniche educative e metodologie di intervento, in cui il ruolo dell'insegnante è quello di far acquisire comportamenti maggiormente adattivi e di organizzare i setting educativi in modo da rinforzare i nuovi comportamenti appresi. Tra cui: task analysis, prompts, fading, tecniche per l'apprendimento senza errori, rinforzamento positivo, modeling, shaping, chaining, generalizzazione e mantenimento. In tutti i casi, l'insegnante con la sua competenza e con il suo atteggiamento rappresenta il più importante "mediatore didattico". Si precisa, inoltre, che in nessun modo la personalizzazione e l'individualizzazione devono significare isolamento degli allievi e quindi collocarsi in opposizione ai processi di socializzazione; al contrario, si ribadisce la loro finalizzazione in termini inclusivi e di compartecipazione di tutti. **L'individualizzazione e la personalizzazione per ciascun allievo con BES, e la conseguente redazione di un PEI/PDP, vengono così considerate misure ordinarie.**

LA VALUTAZIONE

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Assume funzione formativa nei processi di apprendimento e di stimolo di miglioramento continuo, avendo come oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico. Naturalmente è espressione dell'autonomia propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. È, comunque, il collegio dei docenti che circoscrive le modalità e i criteri per tutelare l'omogeneità, l'equità e la trasparenza, nel rispetto del principio della libertà d'insegnamento assolutamente irrinunciabile.

Valutazione degli alunni con DSA (Art.10 DPR 122/2009)

Art. 6 – Forme di verifica e di valutazione

• La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico - didattici di cui ai precedenti articoli.

• Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla **padronanza dei contenuti disciplinari**, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria. In fase di verifica e di valutazione, lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione **si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente**. Pertanto:

- evitare compiti con troppi esercizi: eventualmente dare all'alunno una parte alla volta
- suddividere i compiti complessi e articolati nelle loro parti componenti, in modo che l'alunno possa completare più parti possibili con successo
- dare consegne a cui realisticamente l'alunno potrà far fronte
- evitare troppe domande a risposta aperta
- nelle materie di studio, preferire (se possibile) l'interrogazione orale
- valutazione adeguata e non rapportata ai suoi compagni

Gli strumenti compensativi non rappresentano mai una facilitazione ma hanno lo scopo di mettere lo studente con DSA nello stesso piano degli altri.

DM 5669/11 art. 6 c. 2: "*Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare*" Che gli strumenti compensativi non siano una facilitazione è detto espressamente nelle **Linee Guida MIUR per i DSA del 2011**, pag. 7. Gli strumenti compensativi "*sollevano l'alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo*."

Se gli insegnanti ritengono che gli strumenti compensativi usati da uno specifico studente rappresentino per lui una facilitazione hanno il dovere di promuovere competenze e autonomie di studio più efficaci, ma questo non c'entra nulla con la valutazione.

Per una valutazione corretta

• definire chiaramente che cosa si sta valutando

• separare i contenuti della valutazione dalle capacità strumentali

• attenzione alla competenza più che alla forma, ai processi più che al solo "prodotto" elaborato

• valutare l'"apprendimento", e lo svolgimento, anche con uso di strumenti e tecnologie

• Cercare di valutare oralmente o, almeno, di verificare le conoscenze con colloquio orale in caso di insuccesso nello scritto

Tali modalità sono applicabili anche ad alunni rientranti nella categoria dei Bisogni Educativi Speciali **C.M. n. 8 del 06/03/2013**

Valutazione e disabilità

Errori da evitare:

a) di sottostima;

b) di sovrastima.

Certificazione delle competenze

Riferimenti normativi specifici

Sentenza della Corte costituzionale 215/1987

"Capacità e merito degli alunni con disabilità vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione".

Parere del consiglio di stato 348/1991

"Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescinda da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisito. **Il titolo di studio non può essere conseguito da chi rimane al di sotto di quella soglia di competenze che è necessaria per il conseguimento del titolo".**

Art. 318 (D.lgs. 297/94) "Valutazione del rendimento prove d'esame"

1. Nella valutazione degli alunni con handicap da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni con handicap sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

3. Gli alunni con handicap sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso di ausili loro necessari.

Valutazione degli alunni con disabilità (dpr 122/ 2009 – art. 9)

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste **dall'articolo 318 del decreto legislativo n. 297 del 1994.**La valutazione va rapportata al **P. E. I**., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con disabilità. **Si rammenta, inoltre, che la valutazione dovrà essere riferita ai processi e non solo alla prestazione.**

Valutazione degli alunni disabili scuola secondaria di secondo grado O.M. 90/2001 – art. 15 e DPR 122 – Regolamento 2009

La valutazione degli alunni disabili è disciplinata **dall'articolo 15 dell'O.M. 21 maggio 2001/90**. **I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni disabili, avendo come oggetto del proprio giudizio relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui all'articolo 314, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un'unica espressione valutativa.**

Per tutti gli alunni, quindi, la valutazione degli apprendimenti è un diritto e una componente essenziale del processo educativo ed è compito di tutti gli insegnanti **(Linee- guida, agosto 2009)**

Negli Istituti Secondari Superiori agli studenti disabili viene garantita la frequenza ma non il conseguimento del titolo di studio poiché vi sono due diverse possibilità:

- un percorso curriculare **personalizzato** (o per **obiettivi minimi**), esplicitato sempre attraverso un **Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)**, con prove d'esame uguali **o equipollenti** che **porta al conseguimento del titolo di studio.**
- un **percorso differenziato**, sulla base anche questo di un **Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)**, che tiene conto delle effettive capacità dell'alunno con disabilità e mira al raggiunto di apprendimenti superiori a quelli iniziali, ma che **non consente il rilascio di un titolo di studio.**

Didattica e Valutazione degli studenti con programmazione Individualizzata (differenziata)

Gli studenti con deficit intellettivo devono svolgere un percorso didattico calibrato sulle loro caratteristiche e potenzialità, seppure non riconducibile agli obiettivi propri del corso di studi da essi frequentato. In questi casi, le proposte didattiche si

sviluppano attraverso la programmazione di percorsi tendenti a sviluppare l'autoefficacia e l'autostima nonché le competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni, che sono, perciò, finalizzate a favorire la crescita personale e sociale del disabile e sono improntate all'aumento delle acquisizioni, considerando i possibili miglioramenti futuri della qualità della vita. Questi percorsi vengono definiti **" differenziati"**: in una programmazione differenziata si può prevedere un percorso del tutto tarato sulle effettive conoscenze e competenze dello studente e predisposto attraverso semplificazione, riduzione o sostituzione di contenuti/argomenti, tutto finalizzato alla crescita personale e al progetto di vita auspicato per lo studente. La valutazione di un tale percorso è rivolta a misurare la validità del piano educativo individualizzato proposto e ad adeguarlo in base alle risposte dello studente. **Un Piano Educativo Differenziato non consente il rilascio di un titolo di studio** (**Parere del Consiglio di Stato numero 348 del 10 aprile 1991**: infatti"...non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescinda da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite". **L'articolo 4, comma 5 dell'Ordinanza Ministeriale 128 del 99** stabilisce che nel caso in cui il Consiglio di Classe optasse per l'adozione della valutazione differenziata, dovrà informare la famiglia, stabilendo un termine per l'acquisizione del consenso. Trascorso tale termine, se non sopraggiunge dissenso, la modalità proposta si intende accettata. In caso di diniego, l'alunno deve essere valutato in base al curriculum della classe di appartenenza. Anche nel caso di **Piani Educativi differenziati**, gli apprendimenti devono essere valutati per mezzo di voti che però, sono riferiti al **solo contenuto del P.E.I. e non ai programmi ministeriali**. Se la valutazione relativa ad un **P.E.I** differenziato mostra che gli obiettivi prefissati sono troppo ambiziosi, occorre riconsiderare il P.E.I. abbassando il livello degli obiettivi previsti. Gli alunni che seguono un **P.E.I.** differenziato possono anche ripetere l'anno nel caso in cui sia necessario più tempo per raggiungere traguardi possibili. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla commissione/classe, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, prove d'esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l'**ATTESTATO** di credito formativo delle competenze acquisite di cui **all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017,** utilizzabile come "credito formativo" per l'accesso e la frequenza di corsi professionali istituiti dalle Regioni. (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94). Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente. Il riferimento all'effettuazione delle prove d'esame non equipollenti è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento**. (ORD. M.I.M. 09/ 03 / 2023 n. 45). Il Curriculum dello Studente** è previsto anche per gli studenti con disabilità dall'art. 20 c. 7 del

DL **62/17**, ma è allegato al diploma (stesso DL art. 21 c. 2) per cui **non viene rilasciato a chi consegue solo l'attestato**.

Programmazione Personalizzata riconducibile agli obiettivi comuni alla classe (obiettivi minimi)

La programmazione riconducibile agli **OBIETTIVI MINIMI** conforme ai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti è prevista **dall'art. 15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/5/2001**. Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:

- Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
- Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (**art. 318 del D.lg.vo 297/1994**).
- predisposizione di prove equipollenti nel corso degli anni scolastici e in occasione degli esami conclusivi (qualifica e/ o diploma)
- le prove equipollenti dovranno accertare conoscenze, competenze, capacità acquisite dallo studente.

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.

Gli alunni con gli **OBIETTIVI MINIMI** partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e **acquisiscono il titolo di Studio**.

È il **PEI** a tracciare il percorso didattico che lo studente dovrà seguire, specificando se si tratta di:
percorso ordinario, nel caso in cui l'alunno dovesse seguire la progettazione didattica della classe, e quindi ad esso si applicheranno gli stessi criteri di valutazione;
percorso personalizzato (con prove equipollenti), se rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione, in questo caso l'alunno con disabilità sarà valutato con verifiche identiche o equipollenti;
percorso differenziato, l'alunno con disabilità seguirà un percorso didattico differenziato, con verifiche non equipollenti.

Il Miur ha chiarito che “anche se la programmazione è ordinaria e le verifiche equipollenti, lo studente con disabilità ha diritto ad essere valutato con modalità che tengano conto dei suoi bisogni, mettendolo nella condizione di dimostrare quello che sa e sa fare senza essere penalizzato dalla sua disabilità. Significa tempi più lunghi se ha difficoltà esecutive, prove quantitativamente ridotte se non è possibile allungare i tempi, uso di eventuali strumenti compensativi, evitando concentrazioni di verifiche e programmando le prove o dilatandole; e ancora: proporre se servono domande chiuse anziché aperte, prevedere accorgimenti per ridurre l’ansia da prestazione, ecc.… Le modalità di valutazione personalizzate vanno esplicitate nell’apposita sezione del PEI; non hanno nulla a che vedere con gli obiettivi previsti e si possono ovviamente applicare anche con programmazione ordinaria”.

Esami di Stato

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione in conformità all’articolo 3 dell’ordinanza ministeriale. **Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in base al piano educativo individualizzato (PEI)**. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe riguardante le attività svolte, le valutazioni effettuate e l’assistenza prevista, predispone una o più prove differenziate in linea con gli interventi educativi-didattici previsti nel **P.E.I .La commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico**. Il docente di sostegno e altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del consiglio di classe, previo parere della commissione.

I testi della prima e della seconda prova scritta sono resi disponibili in codice Braille per le scuole che lo richiedono per i candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il codice Braille, possono essere richiesti ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico. Anche l’utilizzo di altri ausili idonei, normalmente utilizzati durante l’attività scolastica ordinaria, è autorizzato. Per i candidati ipovedenti, i testi della prima e della seconda prova scritta sono resi disponibili in conformità alle richieste delle singole scuole.

In casi eccezionali e debitamente documentati, è possibile richiedere, per le prove scritte per candidati ricoverati o presso case di reclusione, un apposito plico cartaceo tramite l’USR di riferimento. **La commissione può assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità**. In casi

eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe e delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico.

Il colloquio dei candidati con disabilità viene effettuato in conformità con le disposizioni previste dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 62 del 2017. La commissione sottopone a ciascun candidato una serie di materiali in coerenza con il **Piano Educativo Individualizzato**, da cui inizia il colloquio. **Le commissioni possono modificare, se necessario, le griglie di valutazione per le prove scritte e la prova orale, in conformità con il P.E.I**.

Gli studenti che vengono ammessi dal consiglio di classe a seguire un **percorso di studio conforme alle Linee Guida e alle Indicazioni Nazionali** e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di una valutazione positiva durante lo scrutinio finale, riceveranno un credito scolastico per il terzultimo e penultimo anno, basato sulla votazione del **P.E.I**. Per lo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, si applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 11.

Relazione Finale per il Documento del 15 maggio

La relazione sviluppata dal docente di sostegno in accordo col C.d.c. dovrà avere la seguente struttura:

- descrizione del candidato e relativa certificazione

- descrizione del percorso realizzato dall'alunno: 1) conoscenze, competenze e capacità raggiunte 2) difficoltà incontrate e come sono state superate o non superate 3) discipline per le quali sono stati adottati particolare criteri didattici 4) percorsi equipollenti eventualmente svolti 5) attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline 6) risorse utilizzate (docente di sostegno, accompagnatore, ausili, tecnologie ecc.) 7) qualsiasi altra informazione che si ritiene utile far pervenire alla Commissione

- esposizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove per le valutazioni e precisamente: con quali tecnologie o strumenti; le modalità, i contenuti. Inoltre, è fondamentale specificare il tipo di assistenza (docente di sostegno, assistente educativo)

- eventuale richiesta di prove equipollenti e di assistenza: sulla base della relazione, per le prove scritte, grafiche, pratiche, e/o orali si possono eventualmente richiedere prove equipollenti, indicando chiaramente: quale tipo di prova si richiede, quale tipo

di assistenza (e con quali compiti) quale durata per le prove scritte. La richiesta di prove equipollenti e/o di assistenza conclude la relazione di presentazione dell'alunno con handicap. La Commissione, esaminata la documentazione fornita dal Consiglio di classe, predispone le prove equipollenti e, ove necessario, quelle relative al percorso differenziato con le modalità indicate dal Consiglio di classe, anche avvalendosi della consulenza di personale esperto**. Nel caso in cui la Commissione decida in senso contrario al Consiglio di classe, deve motivare per iscritto la propria decisione.**

Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (**DSA**), **certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170**, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP). La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame. Nello svolgimento delle prove d'esame, i candidati con DSA **possono utilizzare**, ove necessario, gli **strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte**. I candidati **possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formati "mp3**". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere (in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011), di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale.

I candidati con certificazione di DSA che**, ai sensi dell'articolo 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017**, hanno seguito un percorso didattico differenziato, **con esonero** dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell'attestato di credito formativo di cui **all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017**. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni

dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi **dell'articolo 20, comma 12, del d. lgs. 62/2017**, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola **dispensa dalle prove scritte ordinarie** di lingua straniera, **la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta**. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, (art. 10), stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

Candidati con altri bisogni educativi speciali (O.M. 64/2022, art. 2, comma 8)

Per gli allievi che, pur formalmente individuati come BES dal Consiglio di classe, non siano in possesso di certificazione ma abbiano difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Articolo 14 del DM 741/2017 Candidati con disturbi specifici di apprendimento

1. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.
2. Per l'effettuazione delle prove scritte la Commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

3. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

   “Comma 4. I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con ESONERO dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

   Comma 5. Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 12, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola DISPENSA dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 10, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera”. Il colloquio dei candidati con disturbi specifici di apprendimento si svolgerà nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del D. lgs. 62/2017.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE PER ALUNNI con PEI

La griglia seguente rappresenta una guida per raccordare il voto al tipo di prestazione (esplicitata dai singoli descrittori con apposite aggettivazioni).

Il Dipartimento Inclusione dell'Istituto ha stabilito di considerare sufficienti gli obiettivi di integrazione, socializzazione e partecipazione di allievi con disabilità importante.

Indicatori degli obiettivi disciplinari previsti dal P.E.I.	Descrittori	Modalità di raggiungimento degli obiettivi disciplinari	Voto in decimi
Conoscenze	Ampie e approfondite con sicura padronanza degli argomenti.	In piena autonomia, con sicurezza e propositivo	**10**
Abilità	Applica con sicurezza i contenuti e le procedure acquisite, trasferendo gli stessi in contesti diversi e/o situazioni nuove. Affronta situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate.		
Competenze	E' in grado di esplicitare le conoscenze acquisite e svolgere attività usando con Padronanza la strumentalità appresa		
Conoscenze	Ampie e consolidate	In piena autonomia, con sicurezza	**9**
Abilità	Applica con sicurezza i contenuti e le procedure acquisite trasferendo gli stessi in situazioni nuove. Affronta situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate.		
Competenze	E' in grado di esplicitare le conoscenze acquisite e svolgere attività usando con padronanza la strumentalità appresa		
Conoscenze	Consolidate	In autonomia	**8**
Abilità	Applica i contenuti e le procedure acquisite in situazioni semplificate. Affronta semplici situazioni utilizzando strategie adeguate.		

Competenze	È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa.		
Conoscenze	Parzialmente consolidate	Parzialmente guidato	**7**
Abilità	Applica i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. Affronta semplici situazioni problematiche con l'aiuto dell'insegnante.		
Competenze	E' in grado di esplicitare con qualche incertezza le conoscenze in parziale autonomia.		
Conoscenze	Essenziali	Guidato	**6**
Abilità	Applica i procedimenti acquisiti solo se supportato dall'insegnante.		
Competenze	Esplicita le conoscenze acquisite. Svolge attività semplici ed affronta situazioni problematiche solo se guidato		
Conoscenze	Inadeguate	Totalmente guidato, collaborativo	**5**
Abilità	Ha difficoltà ad applicare semplici strategie di problem-solving, anche se supportato dall'insegnante.		
Competenze	Esplicita le conoscenze affrontate con difficoltà, anche se guidato dall'insegnante.		
Conoscenze	Assenti	Totalmente guidato e non collaborativo	**4**
Abilità	Non è in grado di applicare semplici strategie di problem-solving, anche se supportato dall'insegnante.		
Competenze	Non è in grado di esplicitare le conoscenze anche se supportato dall'insegnante.		